REGOLAMENTO (CEE) N. 687/73 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/72 del 24 luglio 1972, relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (4) in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/72 della Commissione, del 24 luglio 1972, relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 310/73 (6) dispone all'articolo 5 che, se i semi raccolti nella Comunità sono oggetto di scambi tra gli Stati membri, viene compilato l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 470/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri (7), stabilisce all'articolo 1 che, se i semi de colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito o in Danimarca formano oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato nello Stato membro d'origine l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 ;

considerando che i due regolamenti succitati si applicano attualmente ai semi di colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito e in Danimarca ; che, per semplificare le formalità amministrative, è opportuno prevedere l'impiego di un unico esemplare di controllo ; che a tal fine è necessario che gli esemplari di controllo di cui ai regolamenti (CEE) n. 1576/72 e (CEE) n. 470/73 rechino le stesse diciture ; che occorre pertanto modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1576/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento, sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1576/72 è completato come segue :

« Seed harvested in . . . . . »

« Frø høstet i . . . . . »

2. L'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/72 è modificato come segue :

« b) la casella 104, cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle seguenti indicazioni :

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72. »

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 31 du règlement (CEE) n. 1204/72. »

« Dazu bestimmt, zur Gewinnung von Öl verarbeitet zu werden, oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EWG) Nr. 1204/72, nicht beansprucht werden kann. »

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen in de zin van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 1204/72 »

« Intended to be processed for the production of oil or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning for Article 31 of Regulation (EEC) No 1204/72. »

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 21.
(6) GU n. L 35 del 7. 2. 1973, pag. 10.
(7) GU n. L 53 del 26. 7. 1973, pag. 51.

« Bestemt til forarbejdning med henblik på fremstilling af olie eller til at blive behandlet således, at de ikke kan opnå sådan støtte som nævnt i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 1204/72. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI